



N. 000443/2016 R.G.

N. 000461/2016 R.G. N.R.

Comunicazione al P.M. ex art. 27 Reg. C.P.P. il _____

Redatta scheda il _____

Recupero crediti _____

Estratti Esecutivi al P.M. e alla Questura il _____

Corpo di reato _____

Estratto esecutivo Ufficio Corpi di Reato _____

N. 487/18 Sent.

Data del deposito 09 LUG. 2018 *AF*

Ultima notifica _____

Data di irrevocabilità _____

Attestata irrevocabilità _____

Trasmesso fascicolo in Appello il _____

Estratto P.M. ex art. 15 il _____

Archiviato _____

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

In Composizione Monocratica

SENTENZA

(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Caltanissetta - Sezione Penale - in Composizione Monocratica, dott.ssa Giulia Calafiore, alla pubblica udienza dell'8.06.2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

_____ nato a _____ elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fausto Capelli del Foro di Milano;

6

libero presente;

IMPUTATO

*Del reato p. e p. dall'art. 517 c.p. perché, nella sua qualità di capofiliare della
società poneva in vendita n. 36 paia di guanti in gomma per uso domestico
denominati i quali recavano il marchio CE non conforme, atto ad indurre in inganno il
compratore sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto dell'ingegno.
Comesso il 18.2.2016*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M.: conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

Il difensore dell'imputato, di fiducia, avv. Casini Marco conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato, emesso dal G.i.p. di Caltanissetta in data 12.04.2016, in seguito all'opposizione al decreto penale di condanna, veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 7.12.2016, dichiarato aperto il dibattimento il difensore depositava produzione documentale; all'udienza del 15.02.2017 veniva escusso il teste

Alla successiva udienza del 30.06.2017 l'imputato rendeva l'esame. All'udienza del 17.11.2017 il Giudice, rilevato il proprio imminente trasferimento rinviava il processo all'udienza del 13.12.2017 e il processo veniva nuovamente rinviato. All'udienza dell'8.06.2018 dinnanzi a questo Giudice, è stato aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti, le quali hanno acconsentito alla lettura degli atti precedentemente assunti. Alla citata udienza si procedeva altresì all'escussione dei testi

All'esito di tali adempimenti è stato dichiarato chiuso il dibattimento e le parti sono state invitate alla discussione. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe, il Giudice decideva come da dispositivo di cui dava lettura.

L'ipotesi accusatoria trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Guardia di Finanza di Mussomeli da altro reparto operativo avente sede a Luino, inerente la presenza e l'esposizione in vendita di guanti di plastica nei supermercati recanti marchio CE non conforme. Dalla predetta segnalazione scaturivano controlli in diversi punti vendita d'Italia Tale ricostruzione è stata fornita dal teste il quale ha precisato che, in seguito a detta segnalazione, il suo reparto operativo procedeva al sequestro di 36 confezioni di guanti di plastica i quali presentavano un marchio CE non conforme. Tale difformità era visibile e si sostanziava nell'indicazione di un marchio identificativo della sigla China Export in luogo del marchio CEE proprio dei prodotti che presentano requisiti conformi a quelli richiesti dalla Comunità Europea.

Il teste riferiva che la difformità del marchio era immediatamente rilevata anche perché era stata loro trasmessa una perizia eseguita da un altro reparto della Guardia di Finanza, ove si attestava la contraffazione del marchio (cfr. pag. 7 del verbale stenotipico del 15.02.2017). In seguito a tale rapporto gli operanti procedevano al sequestro delle diverse confezioni di guanti; tuttavia non si preoccupavano di accertare la provenienza dei prodotti né acquisivano le relative fatture d'acquisto.

Il teste inoltre riferiva che la difformità del marchio era riferibile al mancato rispetto delle distanze tra la lettera C e la lettera E.

Nel rendere l'esame l'imputato ha specificato quale fossero le proprie mansioni all'interno della filiale. Egli rivestiva la qualifica di capo filiale e in quanto tale doveva curare che fossero rispettate le procedure aziendali di commercio e vendita dei prodotti - in particolare controllava la qualità, la freschezza, il rispetto delle indicazioni di scadenza - inoltre aveva competenze nella gestione del personale. Tra le sue deleghe di funzioni non vi era quella relativa al controllo dei marchi dei prodotti esposti.

Infine egli ha rappresentato che l'ordine dei prodotti da vendere era da lui materialmente effettuato secondo le indicazioni e i criteri dell'azienda, formalizzati nella lista d'ordine fornita al capo filiale; egli non godeva pertanto di alcuna discrezionalità nella scelta degli stessi (cfr. pag. 8 del verbale stenotipico del 30.06.2017).

I due testi riferivano in merito al ruolo e alle mansioni svolte dal confermando che tra queste non vi era il compito di verificare e controllare le etichettature, essendo viceversa tenuto all'esposizione dei prodotti secondo le indicazioni fornite. Di particolare rilievo ai fini della pronuncia assolutoria è senz'altro la produzione documentale effettuata dalla difesa. In primo luogo rileva la dichiarazione del fornitore tedesco relativa all'errata indicazione dell'etichettatura dei guanti in oggetto, con la quale si riconosce l'errore grafico di apposizione del marchio, nonché la dichiarazione di conformità alle normative comunitarie. In secondo luogo rileva la certificazione relativa alle verifiche tecniche svolte sui beni volta ad attestarne la conformità agli standard e alle normative CEE (all. 2 e 3). Ne discende che i prodotti in oggetto erano effettivamente conformi alla normativa CEE, tuttavia presentavano un mero errore grafico determinato dalle errate proporzioni intercorrenti tra le due lettere "C" ed "E".

Viceversa nessuna prova contraria è stata fornita dalla pubblica accusa.

Tanto premesso va evidenziato che l'art. 517 c.p. sanziona la condotta di chi ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Nel caso di specie, essendo stata accertata l'obiettiva conformità dei prodotti al marchio CEE, manca radicalmente il presupposto della condotta incriminata che si sostanzia nell'attitudine ingannatoria del marchio rispetto alla provenienza o qualità del bene. La norma si propone infatti di tutelare la buona fede e la correttezza commerciale sotto il profilo della necessità di garantire la libertà di scelta del consumatore, che può essere compromessa da atti ingannatori sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Non è certamente possibile ritenere che sia stato violato il bene giuridico tutelato nel caso di mero errore grafico nell'apposizione del marchio CE, non risultando tale condotta né tipica né offensiva.

Risultando pertanto accertato il mero errore grafico e l'obiettiva conformità dei beni al marchio riportato difettano in radice i requisiti della condotta tipica.

Alla luce di tali ragioni va pronunciata sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste.


Restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Visto l'art.544, 3°co. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Caltanissetta, 8.06.2018

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Calafiore



Deposito in Cancelleria
Caltanissetta, 07-07-18

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giuseppe Iacona